

## Delibera n° 1804

Estratto del processo verbale della seduta del  
**27 novembre 2020**

**oggetto:**

INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE. ESTENSIONE DELLA PROROGA STRAORDINARIA DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROGETTI E DI RENDICONTAZIONE A VALERE SU TUTTE LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA BANDITE E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI DELL'ASSE DI SVILUPPO URBANO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Daniela IURI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

**Visto** il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n.1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modifiche e integrazione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**Visto** l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

**Visto** il POR FESR FVG 2014-2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 e le successive modifiche dello stesso;

**Vista** la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale" ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale 5 giugno 2015 n. 14;

**Richiamate** le proprie Deliberazioni n. 484 del 27.03.2020, con la quale sono state previste misure straordinarie per venire incontro alle esigenze dei beneficiari del POR FESR 2014-2020 in relazione all'attuale emergenza epidemiologica da COVID-2019 e n. 646 del 30 aprile 2020, con la quale le predette misure sono state integrate e modificate;

**Considerato** che il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica ed il suo attuale aggravamento hanno determinato la necessità di adottare a livello nazionale e regionale misure restrittive che inevitabilmente incidono anche sui tempi di realizzazione dei progetti finanziati dal POR FESR 2014-2020;

**Ritenuto** pertanto opportuno prevedere l'estensione per la durata di ulteriori 6 (sei) mesi delle proroghe straordinarie di cui alle soprarichiamate DGR, al fine di agevolare i beneficiari pubblici e privati del Programma che a causa dei rallentamenti determinati dalla situazione contingente potrebbero veder compromesso l'ottenimento del contributo, a fronte di progetti approvati ed in corso di realizzazione;

**Ritenuto** inoltre coerente e proporzionato, vista l'auspicabile diluizione degli effetti negativi dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica in relazione a progetti di più ampia durata, prevedere una proroga straordinaria di 6 (sei) mesi anche per i beneficiari di progetti che dovrebbero essere conclusi o rendicontati successivamente al 31.12.2021, ferma restando –anche tenuto conto della predetta proroga- la data del 30.06.2023 quale data ultima di rendicontazione degli stessi, al fine di conciliare le esigenze dei beneficiari stessi

con quelle del Programma e di garantire in ogni caso le tempistiche per le procedure di chiusura annuale dei conti e di chiusura del Programma;

**Precisato** che restano in ogni caso fermi gli eventuali termini di conclusione e rendicontazione più favorevoli già singolarmente stabiliti in provvedimenti di concessione e/o nelle rispettive procedure di attivazione o comunque definiti con ulteriori provvedimenti;

**Ritenuto** per l'effetto di prevedere:

- una proroga straordinaria di ulteriori 6 (sei) mesi, in aggiunta ai 6 (sei) mesi già previsti con DGR n. 484/2020 e n. 646/2020 dei termini di conclusione e dei termini di rendicontazione delle operazioni finanziate dal programma POR FESR FVG 2014-2020 in corso di attuazione ovvero concluse ma non ancora rendicontate alla data del 23 febbraio 2020 e che dovrebbero essere concluse o rendicontate, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2020;
- una proroga straordinaria di ulteriori 6 mesi, in aggiunta ai 3 (tre) mesi previsti con DGR 646/2020 dei termini di conclusione e dei termini di rendicontazione delle operazioni la cui naturale scadenza ricadrebbe nel periodo compreso tra il 1.1.2021 e il 31.12.2021, fermo restando quanto previsto sopra per i progetti che presentano scadenze di rendicontazione parziale entro il 31 dicembre 2020 alle cui scadenze successive si applica la medesima proroga di cui sopra;
- una proroga straordinaria di 6 mesi, a decorrere dalle rispettive scadenze indicate nei provvedimenti di concessione e/o nelle rispettive procedure di attivazione o comunque definite con ulteriori provvedimenti, dei termini di conclusione e dei termini di rendicontazione delle operazioni la cui naturale scadenza ricadrebbe nel periodo successivo al 31.12.2021, fermo restando quanto previsto sopra per i progetti che presentano scadenze di rendicontazione parziale entro il 31 dicembre 2021 alle cui scadenze successive si applica la medesima proroga di cui sopra e ferma in ogni caso, anche per effetto della presente proroga, la data del 30.06.2023 quale data ultima di rendicontazione degli stessi;

**Ritenuto** infine necessario confermare l'applicazione di tali previsioni, con la conseguente concessione delle relative proroghe straordinarie dei termini di conclusione e rendicontazione, anche ai progetti concessi e concedendi in data successiva al 23 febbraio 2020, i cui termini per la conclusione e per la rendicontazione ricadano nelle casistiche sopra delineate, ovvero con scadenza entro il 31.12.2020 (proroga cumulativa di 12 mesi) o entro il 31.12.2021 (proroga cumulativa di 9 mesi) o successiva al 31.12.2021 (proroga di 6 mesi);

**Precisato** che le presenti disposizioni si applicano a tutte le procedure di attivazione del POR FESR 2014-2020 già pubblicate alla data di approvazione della presente Deliberazione;

**Sentite** le Strutture regionali attuatrici del POR FESR che confermano l'esigenza di porre in essere le azioni sopra richiamate al fine del perseguimento degli obiettivi posti dal programma garantendo adeguata flessibilità nelle tempistiche di attuazione e rendicontazione;

**Ritenuto necessario** divulgare con gli opportuni mezzi la presente iniziativa, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti eventualmente interessati l'esistenza di tali strumenti;

**Rilevato inoltre** che nelle procedure di attivazione relative all'Asse IV dedicato allo sviluppo urbano viene previsto che il contributo a titolo di rimborso ai beneficiari può essere erogato esclusivamente per importi non inferiori al 20% del contributo ammesso;

**Considerato** che un tanto è stato previsto, in ossequio ai principi di proporzionalità ed economicità dell'azione amministrativa, per evitare che la Struttura regionale attuatrice, individuata nella Direzione centrale attività produttive, adotti, nel corso degli anni, decreti di liquidazione, con i relativi oneri amministrativi che gli stessi comportano, anche a fronte di richieste di liquidazione di importo esiguo;

**Ritenuto** tuttavia che la previsione del succitato limite, seppur rispondente ai suddetti principi, non consente di liquidare tempestivamente ai Beneficiari il contributo a titolo di rimborso delle spese dagli stessi sostenute anche nel corso del corrente anno nei casi in cui dette spese siano inferiori a tale limite;

**Considerata** pertanto l'esigenza di garantire la tempestività, nel rispetto dei termini di cui ai relativi Regolamenti comunitari, dei suddetti rimborsi, soprattutto in questo particolare momento ove è maggiormente avvertita l'esigenza di liquidità a causa dell'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID 19;

**Tenuto conto altresì** che la rimozione del suddetto limite si concilia con il principio di armonizzazione dei bilanci degli Enti, in quanto farebbe sì che i rimborsi dei contributi liquidati dalla Struttura regionale attuatrice siano in linea con la progressione della spesa sostenuta dai Comuni beneficiari;

**Ritenuto** pertanto di rimuovere il suddetto limite del 20% laddove presente nelle procedure di attivazione dell'Asse IV;

**Considerata** inoltre la necessità che tale rimozione sia immediatamente efficace e venga applicata automaticamente, per motivi di celerità e semplificazione dell'azione amministrativa, senza dovere modificare gli atti di concessione attualmente vigenti, che riportano la previsione del suddetto limite;

**Sentita** la struttura regionale attuatrice dell'asse di sviluppo urbano,

**Su proposta** dell'Assessore per le finanze,

**La Giunta regionale** all'unanimità

#### **DELIBERA**

1. per le motivazioni e limitatamente alle parti in premessa richiamate, di integrare, la propria deliberazione n. 646 del 30 aprile 2020, il cui contenuto si richiama integralmente, e per l'effetto:
  - a) di estendere di ulteriori 6 (sei) mesi la proroga straordinaria di 6 (sei) mesi a decorrere dalle rispettive scadenze indicate nei provvedimenti di concessione e/o nelle rispettive procedure di attivazione o comunque definite con ulteriori provvedimenti, dei termini di conclusione e dei termini di rendicontazione delle operazioni finanziate dal programma POR FESR FVG 2014-2020 in corso di attuazione ovvero concluse ma non ancora rendicontate alla data del 23 febbraio 2020 e che dovrebbero essere concluse o rendicontate, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2020;
  - b) di estendere di ulteriori 6 (sei) mesi la proroga straordinaria di 3 (tre) mesi a decorrere dalle rispettive scadenze indicate nei provvedimenti di concessione e/o nelle rispettive procedure di attivazione o comunque definite con ulteriori provvedimenti, dei termini di conclusione e dei termini di rendicontazione delle operazioni la cui naturale scadenza ricadrebbe nel periodo compreso tra il 1.1.2021 e il 31.12.2021, fermo restando quanto previsto al punto a) per i progetti che presentano scadenze di rendicontazione parziale entro il 31 dicembre 2020 alle cui scadenze successive si applica la medesima proroga di cui al punto a);
  - c) di prevedere una proroga straordinaria di 6 mesi, a decorrere dalle rispettive scadenze indicate nei provvedimenti di concessione e/o nelle rispettive procedure di attivazione o comunque definite con ulteriori provvedimenti, dei termini di conclusione e dei termini di rendicontazione delle operazioni la cui naturale scadenza ricadrebbe nel periodo successivo al 31.12.2021, fermo restando quanto previsto al punto b) per i progetti che presentano scadenze di rendicontazione parziale entro il 31 dicembre 2021 alle cui scadenze successive si applica la medesima proroga di cui al punto b) e ferma

- in ogni caso, anche per effetto della presente proroga, la data del 30.06.2023 quale data ultima di rendicontazione degli stessi, salvi termini più favorevoli eventualmente già previsti;
- d) di confermare che tali previsioni, con la conseguente concessione di una proroga straordinaria dei termini di conclusione e rendicontazione, si applica anche ai progetti concessi e concedendi in data successiva al 23 febbraio 2020, i cui termini per la conclusione e per la rendicontazione ricadano nelle casistiche sopra delineate, ovvero con scadenza entro il 31.12.2020 (proroga cumulativa di 12 mesi) o entro il 31.12.2021 (proroga cumulativa di 9 mesi) o successiva al 31.12.2021 (proroga di 6 mesi);
  - e) di prevedere che le presenti disposizioni si applichino a tutte le procedure di attivazione del Programma già pubblicate alla data di approvazione della presente Deliberazione.
2. Per le motivazioni in premessa di rimuovere nelle procedure di attivazione relative all'Asse IV dedicato allo sviluppo urbano del POR FESR 2014-2020 il limite minimo di liquidazione al beneficiario del rimborso pari al 20% del contributo ammesso; tale rimozione è immediatamente efficace ed applicabile senza dover modificare gli atti di concessione attualmente vigenti.
  3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul BUR.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE